

## **TI\_GERICHTE 14.2015.113 vom 2. November 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-11-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2015.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.113)

FR: TI\_GERICHTE 14.2015.113 du 2 novembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 14.2015.113 del 2 novembre 2015

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo di collaborazione avente per oggetto determinate mansioni di contabilità e di segretariato. Riconoscimento di una tariffa oraria ma non delle ore prestate

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto come valido riconoscimento di debito l'insieme della documentazione prodotta dall'istante, segnatamente l'accettazione della nuova tariffa oraria unitamente alle timbrature delle ore effettuate (con annesso conteggio al 31 gennaio 2013) e alle due fatture del 14 febbraio 2013 di fr. 3'380.– e fr. 4'533.75. Al riguardo egli ha considerato che il conteggio delle ore, pur essendo contestato dalla convenuta, appare sufficiente a rendere quanto meno verosimile il tempo lavorativo prestato dall'istante in favore della convenuta. Per quanto riguarda invece le critiche espresse da quest'ultima inerenti alla compensazione del "tempo non produttivo" e alla qualità del lavoro svolto, il Pretore ha constatato che le mere affermazioni della convenuta, sprovviste di qualsivoglia riscontro oggettivo, sono insufficienti a renderle verosimili. Il primo giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escussa.

#### **E. 4**

Nel reclamo l'RE 1 riafferma che in concreto non esiste alcuna dichiarazione di riconoscimento di debito, non risultando da nessuna parte gli elementi necessari da cui dedurre un tale riconoscimento. Essa ammette di avere accettato le tariffe proposte da CO 1, ma prima ancora che essa fornisse le prestazioni poi fatturate il 14 febbraio 2013, sicché non poteva validamente riconoscere alcun importo determinato. La reclamante sottolinea inoltre di non avere mai approvato il conteggio delle ore, inviatole solo con le fatture .

#### **E. 5**

Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la somma di denaro da lei richiesta è facilmente determinabile sulla base dei documenti agli atti, evidenziando come il controllo delle ore tramite l'orologio timbratore costituisca "un modo di calcolo oggettivo", che poteva essere verificato in ogni momento dall'RE 1. Al riguardo l'istante aggiunge che le ore da lei conteggiate in passato non sono mai state contestate dalla convenuta. Da ultimo essa fa valere che sulla richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 l'amministratore unico del l'RE 1 ha sottoscritto una proposta di compensazione redatta a mano, da cui risulta a suo parere in modo chiaro che la società è debitrice di fr. 7'913.75 nei suoi confronti.

#### **E. 6**

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall'escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all'escutente provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A\_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

### **E. 6.1**

Occorre anzitutto notare in concreto che nel suo messaggio elettronico del 7 gennaio 2013 (doc. F) la convenuta ha riconosciuto solo la nuova tariffa oraria per il mese di gennaio del 2013 senza accennare a un numero di ore determinato né a un orario fisso, sicché non si è in presenza di una somma agevolmente determinabile, ma di un impegno ancora solo astratto. Il documento in questione non comporta così alcun riconoscimento di prestazioni per lo più non ancora fornite (v. doc. G) e, a quel momento, neppure determinabili.

### **E. 6.2**

Certo, per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall'escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l'escusso si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.21 del 14 ottobre 2015, consid. 6.3). a) Nel caso specifico, lo scritto 7 gennaio 2013 (doc. F) rinvia unicamente alla “proposta di accordo di collaborazione” formulata dall'istante l'11 dicembre 2012 (doc. E), ma non contiene alcun rinvio diretto o indiretto né alle due fatture del 14 febbraio 2013 (doc. I) né alle timbrature per il gennaio del 2013 prodotte dall'istante (doc. G), non da ultimo perché le prestazioni su cui vertono non erano a quel momento ancora state tutte fornite. Il Pretore non poteva quindi tenere conto di questi documenti per completare lo scritto del 7 gennaio 2013. b) D'altra parte, né le due fatture, tra l'altro intestate alla D\_\_\_\_\_ Sagl e non a CO 1 personalmente (doc. I) né le timbrature (doc. G) possono costituire un titolo di rigetto a sé stante o la prova che l'istante ha prestatato le ore di lavoro ivi indicate, poiché non sono state controfirmate dall'RE 1.

### **E. 6.3**

Per quanto riguarda la “proposta di compensazione” del 19 febbraio 2013, firmata dall'amministratore unico dell'RE 1 (doc. H), secondo la quale CO 1 risulterebbe essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 665.50 (fr. 8'579.25 di onorario non dovuto ./ fr. 4'533.75 ./ fr. 3'380.–), vale quanto segue. a) Dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev'essere interpretata secondo il principio dell'affidamento ( Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82 LEF), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata. b) Secondo questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito

incondizionato ove il debitore riconosce l'esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo stesso tempo nega l'obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto subordinato all'avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in tal caso, legittima l'escutente a ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è realizzata (il rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in esecuzione che eccede la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza oggetto, ciò che si verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad esempio perché la pretesa dell'escusso si è estinta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii; sentenza della CEF 14.2014.76 dell'11 agosto 2014, consid. 6.3/a) . c) In concreto, nella sua richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 completata con la proposta di compensazione scritta a mano il 19 febbraio 2013 (doc. H) l'RE 1 non ha riconosciuto l'importo di fr. 7'913.75 (fr. 4'533.75 + fr. 3'380.–) all'istante indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato in un conteggio le poste “dare e avere” residue per il periodo dal 2010 al 2012, giungendo a un saldo attivo a proprio favore di fr. 665.50. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente alcun importo a favore dell'escutente, anzi l'ha invitata così a rimborsare il saldo in questione aggiungendo di restare “in attesa” del pagamento. In queste circostanze, è escluso considerare le posizioni a favore dell'escutente disgiuntamente da quelle a favore dell'escussa. Unicamente il saldo del conteggio rappresenta ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga a quella del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale titolo di rigetto, v. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid. 4.2).

#### **E. 6.4**

In definitiva, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l'escussa ha riconosciuto il debito posto in esecuzione, l'istanza andava respinta, donde l'accoglimento del reclamo. La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto. Rimane impregiudicata la facoltà per CO 1 di far valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (sopra consid. 2).

#### **E. 7**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art.

#### **E. 11**

cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'913.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all'RE 1 fr. 500.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all'RE 1 fr. 500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.